STUDIO DMZ CONSULENZA INTERDISCIPLINARE

AGGIORNA n 108 del 28/08/2020

DIREZIONE

LIVIA MORONE
Dottoressa Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Contabile

FABRIZIO D'AGOSTINI
Avvocato Cassazionista

AREA CONSULENZA COMMERCIALISTICA

Dott.ssa **MARIATERESA BIANCHETTO**
Dott.ssa **CRISTINA BROSCAUTANU**
Dott. **ANTONIO GAMMA**
Dott. **ALBERTO GASPARINI**
Dott. **MARCO ZANIN**
Dott. **GIANPAOLO SANDRETTO**

SABRINA LEONE
Analista Contabile
Rag. **ROBERTA PALMIERI**
Rag. **EUGENIA RUSSO**
ALESSANDRO ZAVATTARO

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

FERDINANDO CALABRESE
Consulente Del Lavoro
Dott. **IVANO POCI**
Dott.ssa **ANTONELLA DI NAPOLI**

AREA CONSULENZA LEGALE

PIETRO FLORIS
Avvocato Of counsel

RAFFAELE GAMMAROTA
Avvocato Of counsel

GABRILLE BAROUCH
Dottoressa in Giurisprudenza

COORDINAMENTO INTERNO
Rag. **ALESSANDRA PORRO**
NADIA ANGELILLO

COMUNICAZIONE E RISORSE UMANE
CINDY CORRADI

AMMINISTRAZIONE
IVANA PICCIAU
Analista Contabile
Dott.ssa **DIANA PREOTEASA**
Rag. **EMANUELA JAYME**
CINDY CORRADI

Partnership con: **DMZ SRL SERVIZI INTERDISCIPLINARI**

DECRETO AGOSTO: ALTRE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Continuando con le agevolazioni contributive, in aggiunta a quelle elencate nel DMZ di ieri ci sono:

3) Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali

L'esonero è riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e fino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il beneficio può avere una durata massima di 6 mesi, nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

4) Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19 - Decontribuzione Sud

Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, una agevolazione pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'agevolazione, al momento, è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Tutte le agevolazioni elencate in questo e nel precedente DMZ aggiorna sono concesse, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti